

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3197

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2004

—————

Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ci troviamo di fronte ad un obbligo morale non risolto che concerne le vittime di atti criminali. Si tratta di una incomprensibile differenziazione tra le cosiddette «vittime del dovere» che determina una ingiusta e inqualificabile discriminazione tra le famiglie italiane colpite da tragici avvenimenti tra il 1967 e il 1990.

Tutti coloro che servono le istituzioni e che subiscono un danno fisico più o meno grave sono, al di là di tutto e delle terminologie usate, vittime del dovere. Negli ultimi anni le istituzioni hanno privilegiato con maggiori benefici economici le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vale a dire tutti coloro che, con un termine

poco elegante, potremmo definire le vittime dei «grandi eventi» riguardanti la sicurezza.

Attraverso il presente disegno di legge si intende modificare il comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di estendere al 1° gennaio 1967 il periodo di applicazione delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, per sanare così una carenza nella norma che è causa di ingiusta disparità di trattamento economico escludendo di fatto dai benefici oggi previsti i familiari delle vittime del dovere degli anni antecedenti il 1990.

La copertura finanziaria della norma è quantificabile in circa 2 milioni di euro per il primo anno e in circa 250.000 euro per ciascuno degli anni successivi, in maniera permanente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «1° gennaio 1990» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1967».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato due milioni di euro per l'anno 2004 e in 250.000 euro per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

